



Deliberazione 651

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 13 APR. 2016

Oggetto: Presa d'atto convenzione per tirocinio di formazione e orientamento di specializzandi in psicoterapia cognitivo comportamentale tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Istituto Tolman di Palermo.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 APR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
*coadiuvato da*  
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

*Su proposta della SC Affari Generali*

**PREMESSO** che in data 16.02.2016 prot. n. 2351 l'Istituto Tolman Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Palermo ha chiesto la stipula di una convenzione per tirocinio di formazione e orientamento.

**PRESO ATTO** che la copertura assicurativa è garantita dall'Istituto Tolman.

**VISTA** la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

Di prendere atto della convenzione per tirocinio di formazione e orientamento di specializzandi in psicoterapia cognitivo comportamentale tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Istituto Tolman di Palermo regolata dal contratto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott.ssa Laura Balata

**Il Direttore Sanitario**

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Graziella Pintus

*Il Direttore AA. GG.*  
Dott.ssa Roberta Menutza

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DI  
SPECIALIZZANDI

(ART. 4, COMMA 5° DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL 25.3.98)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto".

- da una parte -

E

A.O. BROTZU, con sede legale in Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari, (P. IVA n. 02315520929, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di Legale Rappresentante, nata a Cagliari, il 01.02.1956, di seguito indicata come "Azienda Ospedaliera".

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda 24 e Via Mariano Stabile 136, con D.M. 21 maggio 2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti del MIUR, per le Sedi Periferiche di Alia (PA) (12 febbraio 2002), Belpasso (CT) (5/8/2002) e Nuoro (23/09/03);
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 e s.m.i., l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da

acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

- ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 e dell'art. 8, comma 2 del D.M. 509/98, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dall'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- i Direttori delle Scuole, per aderire alla convenzione, devono dimostrare di poter impartire agli allievi i rudimenti di carattere diagnostico e terapeutico che rispondano alle esigenze professionali necessarie per interventi nel campo specifico;
- le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell'utenza;
- L'A.O. Brotzu assicura all'interno delle proprie strutture, negli orari pertinenti all'organizzazione dell'Azienda, e nei vari reparti, l'espletamento di tirocini di psicoterapia, idonei all'acquisizione di esperienze pratico-applicative, di crescita personale e professionale.

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Azienda e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia presso tutti i Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano

Psicoterapeuti.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Al tirocinio saranno ammessi n. 5 allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dalla Azienda Ospedaliera. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dall'Azienda Ospedaliera.

L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, in linea con le linee guida in materia di tirocinio condivise con il CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR), prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° e 2° anno, e 150 ore al 3° e 4° anno.

## Art. 2

### (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dall'Azienda Ospedaliera e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Tutor dell'Azienda Ospedaliera e dal tirocinante.

L'Azienda Ospedaliera potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.

Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto l'Azienda non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.

La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere

economico a carico dell'Azienda Ospedaliera.

### Art. 3

#### (Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile dell'Azienda e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano all'Azienda e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento aziendale sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003);
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio

### Art. 4

#### (Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, stipulata dagli stessi presso compagnie assicurative riconosciute e liberamente scelte e con oneri ad esclusivo carico dei tirocinanti.

### Art. 5

#### (Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma precedentemente concordato (V.di art. 2);

- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per l'Azienda Ospedaliera:

- La definizione di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti dell'Azienda Ospedaliera.
- La disponibilità degli strumenti psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad eventuali attività di aggiornamento;
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

#### Art. 6

(Durata)

La presente convenzione ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione è rinnovabile a mezzo di manifestazione formale di disponibilità al rinnovo.

Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.


Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Ospedaliera  
Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Graziella Pintus



Per L'Istituto Tolman  
Il Direttore  
Dott. Giovanni Lo Savio



**ISTITUTO TOLMAN s.r.l.**  
Dott. Giovanni Lo Savio  
Amministratore Unico  
Via Cerda, 24 - 90139 PALESTRA  
P. IVA 06105990827